

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10215 del 11/04/2019 (Rv. 653694 - 01)

Passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - **Ricognizione di debito** - Fallimento dell'autore della ricognizione - Presunzione rapporto fondamentale - Esclusione - Valore probatorio del documento - Confessione stragiudiziale al terzo – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10215 del 11/04/2019 (Rv. 653694 - 01)

In tema di insinuazione allo stato passivo, la **ricognizione di debito** avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore, non determina la presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale, trattandosi di documento liberamente apprezzabile dal giudice al pari di quanto avviene per la confessione stragiudiziale resa ad un terzo, qual'è il curatore fallimentare (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ammesso al concorso il credito vantato dalla banca, sulla base del riconoscimento di debito contenuto in una scrittura privata autenticata sottoscritta dal correntista prima dell'apertura del suo fallimento).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10215 del 11/04/2019 (Rv. 653694 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1333](#), [Cod_Civ_art_1988](#), [Cod_Civ_art_2697](#), [Cod_Civ_art_2730](#), [Cod_Civ_art_2735](#), [Dlgs_14_2019_art_206](#), [Dlgs_14_2019_art_207](#)

ricognizione di debito